

REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

---

### L'Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo

e

### l'Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i., recante norme sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- PRESO ATTO** dei contenuti dell'Accordo Interassessoriale - "Anfiteatro Sicilia" - di cui al D.D.G. n. 1462/DG/TUR del 13.06.2016;
- CONSIDERATO** che l'art. 111 e segg. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., mira all'incremento dell'offerta culturale di qualità, nonché alla valorizzazione dei siti regionali di interesse culturale, in una ottica di diversificazione, attraverso la concessione d'uso temporanea, per finalità compatibili con la loro destinazione;
- CONSIDERATO** che, in conformità agli artt. 106, 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., l'uso temporaneo dei siti regionali di interesse culturale può essere concesso, a chi ne faccia richiesta, nella sussistenza dei requisiti richiesti, a condizione che non ne venga pregiudicata la conservazione e la fruizione pubblica, e che la destinazione d'uso sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene;
- RITENUTO** che, in attuazione delle linee strategiche regionali in materia di spettacoli, manifestazioni ed eventi, al fine di incrementare il valore turistico dei siti di interesse culturale, in un'ottica di promozione e valorizzazione pluriennale di livello regionale, occorre procedere all'approvazione di un'unica disciplina sulle modalità di autorizzazione delle iniziative, che tenga conto sia del valore culturale sito che dell'attrattività turistica della relativa proposta;
- VISTO** il D.A. 01/Gab/TUR del 14 gennaio 2019 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico che ha definito le modalità di presentazione delle richieste per la realizzazione, nei siti di interesse culturale, di

eventi artistici e musicali proposti dai soggetti indicati nell'Accordo Interassessoriale - "Anfiteatro Sicilia" - di cui al D.D.G. n. 1462/DG/TUR del 13.06.2016, nonché da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed altri soggetti che operano nel settore dello spettacolo;

**VISTO** l'art. 4 del suddetto Avviso che, nel disciplinare le modalità di erogazione degli oneri concessori e della presentazione delle garanzie fidejussorie, dispone il versamento di una "cauzione forfettaria" parametrata sulla base del numero dei posti autorizzati nei relativi siti;

**CONSIDERATO** che l'eventuale ipotesi di incameramento di tale cauzione, seppur di semplice attuazione, rientra tra le garanzie fidejussorie obbligatorie prestate dal soggetto concessionario del sito ai sensi di quanto disposto dal suddetto Avviso;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e le relative disposizioni attuative aventi ad oggetto "contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, limitano la disponibilità dei posti autorizzati nei relativi siti;

**VISTO** in particolare, l'art. 5, comma 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che fissa il limite massimo di spettatori per gli spettacoli aperti al pubblico;

**VISTO** il Decreto Interassessoriale n. 17 Gab/TUR del 20 luglio 2020 con il quale, per l'anno 2020, è sospeso l'obbligo del versamento della "cauzione forfettaria" di cui all'art. 4 dell'Avviso pubblico approvato D.A. 01/Gab/TUR del 14 gennaio 2019;

**PRESO ATTO** delle disposizioni nazionali e regionali per favorire la ripresa del tessuto imprenditoriale in conseguenza degli effetti dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19;

**RITENUTO** che, sulla base delle suddette limitazioni imposte, si ritiene opportuno dover provvedere, per l'anno 2021, alla sospensione dell'obbligo del versamento della "cauzione forfettaria" di cui all'art. 4 dell'Avviso pubblico approvato D.A. 01/Gab/TUR del 14 gennaio 2019, atteso che la stessa rientra tra le garanzie fidejussorie comunque assicurate dai soggetti concessionari dei siti;

**VISTA** la nota prot. n. 1837 del 9 luglio 2020 con la quale l'Assessore regionale per i Beni Culturali e l'Identità siciliana ha emanato, per l'anno 2020, un'apposita direttiva affinché "gli oneri concessori dovuti dalle imprese che organizzano eventi siano, in via eccezionale e limitatamente all'anno in corso, ridotti in percentuale rispetto ai posti messi a disposizione";

**RITENUTO**, altresì, che, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, occorre poter prevedere, per l'anno in corso, in analogia al contenuto di cui alla direttiva assessoriale prot. n. 1837/Gab/BCC del 9 luglio 2020, la riduzione percentuale degli oneri concessori dovuti per la realizzazione degli spettacoli nei siti culturali di cui all'art. 1 dell'Avviso di Manifestazione di interesse allegato al Decreto interassessoriale n. 01/GAB/TUR del 14 gennaio 2019, da calcolarsi tra il numero di posti normalmente autorizzati ed il limite fissato ai sensi della vigente in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 con le eventuali deroghe che potrebbero essere concesse;

per quanto in premessa specificato,

## D E C R E T A

**Art. 1 -** Per l'anno 2021, per la realizzazione degli spettacoli nei siti culturali di cui all'art. 1 dell'Avviso di Manifestazione di interesse allegato al Decreto interassessoriale n. 01/GAB/TUR del 14 gennaio 2019:

- a) è sospeso l'obbligo del versamento della "cauzione forfettaria" di cui all'art. 4 dell'Avviso pubblico approvato D.A. 01/Gab/TUR del 14 gennaio 2019;
- b) il canone concessorio è ridotto in misura percentuale da calcolarsi tra il numero di posti autorizzati ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 con le eventuali deroghe che potrebbero essere concesse, ed il numero di posti normalmente autorizzati;

**Art. 2 -** In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto interassessoriale, unitamente all'Avviso pubblico allegato, saranno pubblicati, sul sito istituzionale degli assessorati competenti e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**Art. 3 -** Avverso il presente decreto interassessoriale è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, li 1 giugno 2021

L'Assessore regionale per i  
Beni Culturali e l'Identità Siciliana  
*firmato* SAMONA'

L'Assessore regionale per  
il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo  
*firmato* MESSINA